



COMUNE DI CELLAMARE

Città metropolitana di Bari

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Guida pratica per i cittadini e i professionisti

Ai sensi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026 – art. 1, commi 102-110)
e del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 11/06/2026, n. 19

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Il presente documento costituisce una guida operativa per i cittadini contribuenti e per i professionisti (commercialisti, avvocati tributaristi, operatori CAF) al fine di aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali del Comune di Cellamare.

La definizione agevolata è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale del 11/06/2026, n. 19, in attuazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), art. 1, commi da 102 a 110, e della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

La gestione della definizione agevolata è curata direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune di Cellamare.

IMPORTANTE: Le istanze devono essere presentate direttamente al Comune di Cellamare entro il 13 Agosto 2026 (termine perentorio).

Le entrate comunali oggetto della definizione agevolata sono:

- TARI
- Imposta Municipale Propria (IMU)
- OSAP/TOSAP

2. CHI PUÒ ADERIRE (art. 2 del Regolamento)

Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi e i coobbligati che risultino destinatari, entro il 31 dicembre 2025, di uno dei seguenti atti:

- Avvisi di accertamento
- Atti di contestazione, inclusi gli schemi di contraddittorio preventivo
- Intimazioni, solleciti, ingiunzioni fiscali e ogni altro atto relativo alla riscossione coattiva, compresi gli atti delle procedure esecutive e/o cautelari
- Controversie pendenti innanzi agli organi di giustizia tributaria (nei limiti dell'art. 7)

ATTENZIONE: Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

ATTENZIONE: Non si applica la definizione agevolata alle addizionali a tributi erariali e ad ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

3. COSA SI PAGA E COSA NON SI PAGA (art. 2, comma 3)

SI PAGA: Per i tributi comunali:

- Capitale (tributo/entrata originariamente dovuto)
- Spese delle procedure esecutive e cautelari già sostenute
- Spese di notifica degli atti
- Eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura

NON SI PAGA: Sanzioni tributarie e interessi di mora

ATTENZIONE: La compensazione con eventuali crediti tributari vantati nei confronti del Comune è espressamente ESCLUSA.

4. COME ADERIRE – PROCEDURA (artt. 3 e 9 del Regolamento)

STEP 1 – Presentazione dell'istanza di adesione

L'istanza deve essere presentata direttamente al Comune di Cellamare – Ufficio Tributi entro il **13 Agosto 2026 (termine perentorio)**, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e disponibile sul sito istituzionale entro 15 giorni dall'approvazione del Regolamento.

Modalità di trasmissione:

- PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Cellamare
tributi.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it
- Consegna a mano / invio cartaceo al protocollo del Comune

IMPORTANTE: Nell'istanza il debitore indica l'entrata comunale, l'atto o gli atti di riferimento, gli importi, l'eventuale contenzioso pendente e la modalità di pagamento scelta (unica soluzione o rateale).

STEP 2 – Istruttoria del Comune

Il Comune comunica l'esito dell'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, determinando l'importo dovuto e i relativi termini di pagamento. La comunicazione è dovuta anche in caso di diniego totale o parziale.

STEP 3 – Pagamento

Il contribuente effettua il pagamento nelle modalità indicate nella comunicazione del Comune (unica soluzione entro il 15 ottobre 2026 oppure prima rata entro il 15 ottobre 2026).

5. PIANO DI PAGAMENTO (art. 4 del Regolamento)

Modalità	Scadenza / Struttura	Note
Unica soluzione	Entro il 15 ottobre 2026	Senza interessi
Rateale (max 60 rate mensili)	Prima rata (10%) entro 15 ottobre 2026; rate successive il giorno 15 di ogni mese da novembre 2026	Interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima; Importo minimo per rata: € 50,00

ATTENZIONE: Il pagamento della prima o unica rata determina la revoca automatica di eventuali dilazioni in essere.

ATTENZIONE: Le somme già versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

6. EFFETTI DELL'ADESIONE (artt. 3 e 6 del Regolamento)

Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione:

- Sono sospese le nuove azioni cautelari o esecutive di recupero coattivo;
- Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni per le rate in scadenza dopo la presentazione della domanda;
- Il Comune non può avviare nuove procedure esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
- I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti prima della domanda restano in essere.

7. DECADENZA DAL BENEFICIO (artt. 4 e 8 del Regolamento)

Il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata in caso di:

- Mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica soluzione o di una rata oltre 5 giorni dalla scadenza;
- Irregolarità, carenza o incompletezza dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio Tributi;
- Dichiarazioni mendaci o presentazione di documentazione falsa.

Conseguenze della decadenza:

- Gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
- Si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- Sono riavviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo dovuto;
- La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente.

ATTENZIONE: La tolleranza per il ritardo nel pagamento delle rate è di soli 5 GIORNI per tutte le tipologie di debito. Oltre il 5° giorno la definizione non produce effetti.

8. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE (art. 7 del Regolamento)

Nell'istanza è obbligatorio indicare in modo esaustivo tutti i giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione. Il debitore si impegna a rinunciare a tali giudizi.

L'istanza di rinuncia al contenzioso deve essere depositata entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la quietanza di pagamento.

ATTENZIONE: La mancata indicazione anche di un solo giudizio pendente comporta l'INEFFICACIA della definizione agevolata per i carichi coinvolti.

9. CHECKLIST OPERATIVA PER I PROFESSIONISTI

- ☐ Verificare la posizione debitoria complessiva del cliente presso il Comune di Cellamare – Ufficio Tributi;
- ☐ Accertare che gli avvisi/ingiunzioni/accertamenti siano stati emessi entro il 31/12/2025;
- ☐ Censire TUTTI i giudizi tributari pendenti relativi ai carichi definibili;
- ☐ Calcolare il risparmio effettivo (imposta/tributo dovuto meno sanzioni e interessi stralciati);
- ☐ Verificare la sostenibilità finanziaria del piano di rateizzazione per il cliente;
- ☐ Scaricare la modulistica dal sito istituzionale del Comune di Cellamare e presentare la domanda tramite PEC o protocollo entro il 13 Agosto 2026;
- ☐ Impostare uno scadenziario con promemoria per ogni termine procedurale;

10. SCADENZARIO DELLE TEMPISTICHE CHIAVE

Scadenza / Tempistica	Adempimento
Entro 15 giorni dall'approvazione del Regolamento	Pubblicazione modulistica sul sito istituzionale del Comune di Cellamare
Entro il 13 Agosto 2026 (termine perentorio)	Presentazione dell'istanza di adesione al Comune di Cellamare (PEC o protocollo)
Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza	Il Comune comunica l'esito dell'istruttoria e l'importo dovuto
Entro il 15 ottobre 2026	Pagamento unica soluzione oppure versamento prima rata (10% del totale)
Giorno 15 di ogni mese da novembre 2026	Versamento delle rate mensili successive
Entro 30 giorni dalla scadenza della prima o unica rata	Deposito istanza di rinuncia ai giudizi (art. 7)

11. DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: Posso definire solo alcuni debiti e non tutti?

R: L'istanza può riguardare uno o più atti specifici. Tuttavia, nell'istanza il debitore deve indicare esplicitamente gli atti a cui si riferisce e deve dichiarare tutti i giudizi pendenti relativi a tali carichi.

D: Cosa succede se pago in ritardo una rata?

R: Per tutte le tipologie di debito, la tolleranza è di soli 5 giorni dalla scadenza. Un ritardo superiore a 5 giorni determina la decadenza automatica dal beneficio.

D: Posso usare crediti tributari per compensare quanto dovuto?

R: No. La compensazione con crediti tributari è espressamente esclusa. L'importo deve essere versato integralmente.

D: Ho già pagato alcune sanzioni. Perdo quei soldi?

R: Gli importi già versati restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili, nemmeno a titolo di scomputo dalla definizione.

D: Il Comune può rifiutare la mia istanza?

R: Sì. Il Comune comunica l'esito dell'istruttoria entro 60 giorni, anche in caso di diniego totale o parziale, motivandolo.

D: Dove trovo la modulistica?

R: La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cellamare entro 15 giorni dall'approvazione del Regolamento.

D: Cosa succede se non indico un giudizio pendente nell'istanza?

R: La mancata indicazione anche di un solo giudizio pendente comporta l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai carichi coinvolti da quel giudizio.

Comune di Cellamare – Ufficio Tributi

Per informazioni: sito istituzionale del Comune di Cellamare